



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 21/06/2012

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE AGROALIMENTARI 18 maggio 2012, n. 1

Legge Regionale 13 marzo 2012 n. 3 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993 n. 352 e D.P.R. 14 luglio 1995 n. 376) ed alla legge regionale 15 maggio 2006 n. 14 (Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12). Approvazione modelli di permesso regionale, nominativo, per la raccolta dei funghi: a) per raccoglitori professionali, occasionali; b) per permesso occasionale turistico.

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 13 marzo 2012 n. 3 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993 n. 352 e D.P.R. 14 luglio 1995 n. 376) ed alla legge regionale 15 maggio 2006 n. 14 (Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12)”;

CONSIDERATO l'art. 1 (Finalità) della legge regionale n.14/2006 che al comma 1 attribuisce alla Regione Puglia la funzione di: “disciplina la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e spontanei, promuovendo una cultura micologica ed ecologica al fine di tutelare la salute pubblica e per conservare negli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla loro presenza difendendone la propagazione ed evitare la distruzione della specie”;

VISTO l'art. 1 comma 1 lettera a) della predetta legge regionale 13 marzo 2012 n. 3, che prevede: “la raccolta dei funghi è subordinata al rilascio, da parte dei Comuni, di apposito permesso, il cui modello è approvato con decreto dell'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari”;

TENUTO CONTO della predetta legge regionale 13 marzo 2012 n. 3, con la quale si prescrive che “i raccoglitori professionali e occasionali per l'ottenimento del permesso di raccolta devono aver frequentato e superato appositi corsi di formazione della durata minima di dodici ore, di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche con superamento di prove finali, tenuti o diretti con l'ausilio di un micologo e promossi e organizzati dai Comuni, dalle Associazioni micologiche aventi rilevanza nazionale, regionale e territoriale e sedi operanti nel territorio regionale;

PRESO ATTO che il permesso di raccolta è rilasciato altresì ai possessori dell'attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996 n. 686;

CONSIDERATO che il permesso di raccolta, per i raccoglitori professionali e occasionali, ha una

validità, ai sensi della legge regionale 13 marzo 2012 n. 3 articolo 1 comma 1 lettera a) di tre anni;

PRESO ATTO che, ai sensi della predetta legge regionale 13 marzo 2012 n. 3, il permesso di raccolta professionale e occasionale, alla scadenza triennale, può essere rinnovato previo corso di aggiornamento relativamente agli aspetti normativi e tossicologici;

RICORDATO che gli iscritti alle associazioni micologiche di rilevanza nazionale, regionale e territoriale possono essere esonerati dalla frequenza del corso di aggiornamento previa comunicazione, da parte delle associazioni micologiche, al Centro di controllo micologico competente del territorio, dell'elenco dei soci che intendano avvalersi di questa facoltà;

CONSIDERATO che ai sensi della prefata legge regionale 13 marzo 2012 n. 3, il responsabile del Centro di controllo micologico competente per territorio rinnova, per una sola volta, l'attestato di idoneità scaduto;

PRESO ATTO che l'articolo 1 comma 1 lettera b) della più volte citata legge regionale 13 marzo 2012 n. 3, ha istituito il "permesso turistico per raccoglitori occasionali, riservato ai non residenti" nel territorio della Regione Puglia, "in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3 (o analogo attestato della regione di residenza), del costo di euro 25,00, che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri e che detto permesso ha la durata massima di quindici giorni e può essere richiesto presso qualsiasi comune della regione";

RICORDATO che il permesso di raccolta ha carattere personale e deve sempre essere accompagnato da un valido documento di riconoscimento e che per tutti i raccoglitori accompagnati da altri familiari di età inferiore a quattordici anni è sufficiente un solo permesso, purché il titolare abbia uno stretto controllo sia del corretto comportamento del familiare che del limite massimo complessivo di raccolta previsto dalla più volte ricordata legge regionale;

PRESO ATTO che il permesso di raccolta occasionale e professionale è rilasciato dal Comune di residenza del richiedente nel mentre il permesso turistico occasionale è rilasciato da qualsiasi comune della Regione Puglia ed ha validità su tutto il territorio regionale;

PRESO ATTO che i permessi di raccolta si distinguono in:

- a) permesso occasionale del costo di euro 25,00, rilasciato dal Comune di residenza, che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri;
- b) permesso professionale del costo di euro 50,00, rilasciato dal Comune di residenza, che consente la raccolta di non più di dieci chilogrammi complessivi giornalieri;
- c) permesso turistico occasionale del costo di euro 25,00, rilasciato da qualsiasi comune della regione, ai non residenti in Regione Puglia, che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri;

PRESO ATTO del modello di permesso amatoriale e professionale approvato con decreto dell'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari n. 25 del 02 agosto 2006, esecutivo, e della modifica a detto modello di permesso approvata con decreto dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari n. 30 del 04 ottobre 2006, esecutivo;

PRESO ATTO che ai sensi della legge regionale 13 marzo 2012 n. 3, detti modelli di permesso approvati con decreti assessorili n. 25/2006 e n. 30/2006 devono essere modificati per renderli omologhi alle prescrizioni di legge;

PRESO ATTO che per la modifica dei permessi di cui innanzi devono abrogarsi, come difatti si abrogano, con il presente provvedimento, i decreti assessorili n. 25/2006 e n. 30/2006;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

DECRETA

- di approvare tutto quanto in narrativa che qui di seguito si intende come integralmente riportato;
- di approvare i modelli di permesso nominativo regionale per raccoglitori professionali, occasionali, turistici occasionali per la raccolta dei funghi che di seguito si riportano:
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L. R. n. 13/94 art. 6 lettera g.;
- di incaricare il Dirigente del Servizio Alimentazione di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Regionale del Bollettino per la pubblicazione ed all'U.R.P. per l'inserimento sul sito della Regione Puglia;
- di dichiarare il presente provvedimento atto immediatamente esecutivo.

Dario Stefàno
